




# COMUNE DI BREBBIA

Provincia di Varese

Via della Chiesa 2 tel. 0332.771861 fax 0332.773539

e-mail [ufficiolavoripubblici@comune.brebbia.va.it](mailto:ufficiolavoripubblici@comune.brebbia.va.it)

## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA



IL RESPONSABILE SETTORE  
LAVORI PUBBLICI  
Geom. Spertini Emilio

Approvato con atto consiliare n. .... del .....

## INDICE

- ART. 1 - **AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**
- ART. 2 - **LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**
- ART. 3 - **TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**
- ART. 4 - **PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE**
- ART. 5 - **RESPONSABILE DELLA PROCEDURA**
- ART. 6 - **MODALITÀ DI ESECUZIONE**
- ART. 7 - **LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**
- ART. 8 - **LAVORI PER COTTIMO**
- ART. 9 - **ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**
- ART. 10 - **REGOLE DI AMMINISTRAZIONE**
- ART. 11 - **DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO**
- ART. 12 - **ATTO DI AFFIDAMENTO**
- ART. 13 - **PUBBLICITÀ**
- ART. 14 - **LAVORI D'URGENZA**
- ART. 15 - **LAVORI DI SOMMA URGENZA**
- ART. 16 - **PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE**
- ART. 17 - **PIANI DI SICUREZZA**
- ART. 18 - **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE**
- ART. 19 - **TENUTA DELLA CONTABILITÀ E COLLAUDO**
- ART. 20 - **ENTRATA IN VIGORE**

## **Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI**

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla Legge Quadro sui Lavori Pubblici - art. 24, Comma 6 - e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale di cui all'art. 3 della stessa Legge adottato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999.

Per le acquisizioni delle forniture e dei servizi in economia si applicherà l'apposito Regolamento comunale approvato in applicazione al D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384.

In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

## **Art. 2 LIMITI D'IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Unità di conto Europee (Euro). Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

## **Art. 3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**

Nell'ambito delle categorie generali previste all'art. 88 del DPR. 554/99 si definiscono le seguenti tipologie di lavori in economia:

a) Lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della L. 109/94 e s.m. per importo compresi tra 20.000 e 50.000 EURO

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. - interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando il Responsabile del procedimento valuti la necessità di intervenire in tempi celeri non ottenibili con altre forme, anche accelerate di appalto ordinario;
2. interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando gli interventi, per loro natura non risultino prevedibili nella loro entità e per tale motivo sia necessario effettuare contratti "aperti" previsti all'art. 154 del DPR. 554/99;
3. interventi su reti di servizi (acqua, fognature, elettricità, impianti semaforici, ecc.) quando l'intervento sia necessario per garantire il mantenimento del servizio o per assicurare

condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e salute pubblica;

4. interventi su aree stradali quando si debbano garantire e/o ripristinare condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada;
5. interventi di manutenzione e restauro di beni di interesse storico, artistico ed archeologico nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente dalla stazione appaltante;

b) Manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 EURO.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - interventi generali di manutenzione ed assimilabili (adattamento, sistemazione, riparazione, ecc.) di opere immobili ed impianti di pubblica proprietà;
- 2 - interventi su reti ed impianti di servizi pubblici (acqua, fognature, elettricità, ecc.);

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento

- 1 - interventi su reti di servizi (acqua, fognatura, elettricità, impianti semaforici, telefonia, dati, ecc.) quando si debba intervenire per assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza, sia pubblica, igienica, sanitaria o normativa;
- 2 - interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- 3 - interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente;

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - lavori divenuti urgenti dopo l'esperimento di procedura di gara, anche informale, andata deserta. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta, adeguando eventualmente e se necessario, le condizioni della gara andata deserta alle effettive condizioni del mercato.

e) Lavori necessari per la compilazione di progetti.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie d'intervento:

- 1 - prove geognostiche e geologiche;
- 2 - prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.)
- 3 - rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.

f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

- 1 - interventi di completamento e messa in funzione dell'immobile in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta i suddetti interventi.

## **DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA'**

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento -.

#### **Art. 4 PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE**

L'Amministrazione individuerà nel programma annuale - proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 14 della Legge quadro - e/o nel Bilancio di Previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento - per lavori da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Gli stanziamenti per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" saranno indicati, possibilmente, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) distribuiti per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei Commi precedenti.

#### **Art. 5 RESPONSABILE DELLA PROCEDURA**

Il Dirigente responsabile di PEG individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

Lo stesso Dirigente individua, altresì, un responsabile di procedimento per l'esecuzione degli interventi non preventivabili, al quale pure competerà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione.

Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

In amministrazione diretta;

Per cottimi;

In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

#### **Art. 7 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

## **ART. 8 LAVORI PER COTTIMO**

Quando, è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e fermo restando il limite finanziario di 200.000 Euro.

Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a 20.000 Euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 20.000 e i 200.000 Euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al qual è affidata la procedura di affidamento.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perchè contraria al principio generale di libera concorrenza.

Nella procedura di scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 20.000 Euro - non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge Quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;

le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

### **Art. 9 ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 7 e 8.

### **Art. 10 REGOLE DI AMMINISTRAZIONE**

Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".

Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Per le stesse procedure si prescinde dall'applicazione delle regole di individuazione automatica delle offerte anomale, prevista dalla legge Quadro per gli importi al di sotto della soglia comunitaria.

Nel caso di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta l'acquisto di materiale e l'assunzione dei noleggi può essere effettuato a trattativa diretta con fornitore di fiducia. Si intende per acquisto anche quello con posa in opera quando l'onere della posa risulti inferiore all'importo del materiale da acquistare e, comunque per tutti quegli acquisti in cui la posa risulti come effetto "dovuto" dell'acquisto.

Nel caso di esecuzione dei lavori mediante cottimi l'affidamento viene effettuato mediante procedura negoziata previa indagine di mercato tra almeno 5 (cinque) soggetti esterni (salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero) in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori.

Le ditte sono invitate contemporaneamente a presentare l'offerta; la stazione appaltante negozia, con la ditta che ha offerto le condizioni più vantaggiose, il contratto.

Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a 20.000 EURO è possibile procedere all'affidamento diretto ad impresa individuale o collettiva di fiducia.

E' possibile procedere altresì all'affidamento diretto dei lavori per importi superiori a 20.000 EURO qualora sussistano ragioni di urgenza o somma urgenza, dichiarate tali dal Responsabile del procedimento, o nel caso di specialità dei lavori tali da richiedere particolare perizia o particolare tecnica di esecuzione.

### **Art. 11 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO**

La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante la predisposizione e approvazione con apposita determinazione del Dirigente competente della seguente documentazione:

- per l'esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori deve risultare da apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, in cui siano riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte.

- per i lavori affidati per cottimi, ed entro il limite di 50.000 EURO, di norma occorre redigere: la perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi.

- per i lavori affidati per cottimi, superiori a 50.000 e fino 200.000 EURO, sarà redatto il progetto definitivo/esecutivo.

Nel caso di affidamento dei lavori a trattativa diretta - per importi inferiori a 20.000 EURO - visto il carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima, a giudizio del Responsabile del Servizio, può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine ad esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori.

## **Art. 12 ATTO DI AFFIDAMENTO**

La realizzazione dei lavori in economia mediante cottimo è disposta dal Dirigente del settore competente con proprio atto a contrattare. Dopo l'esperimento dell'indagine di mercato o gara ufficiosa di cui al precedente articolo, nonché dopo l'approvazione definitiva dell'affidamento, la regolarizzazione dell'esecuzione per cottimo avviene mediante stesura e sottoscrizione dell'"atto di cottimo", esente da diritti di segreteria, e contenente gli elementi essenziali di cui al comma 3° art. 144 del DPR. 554/99.

Quando la realizzazione dei lavori è effettuata previa indagine di mercato l'affidamento provvisorio è gestito da una Commissione composta da:

- Dirigente del Settore competente, che la presiede;
- Funzionario Responsabile del Servizio tecnico quale membro esperto;
- Funzionario Responsabile di Servizio Amministrativo, o da Istruttore Direttivo che provvede alla redazione del verbale

Nei casi di affidamento a trattativa diretta, avendo lo stesso carattere e natura fiduciaria, l'atto di cottimo può essere sostituito dalla sottoscrizione dell'offerta/preventivo e/o della conferma d'ordine

## **Art. 13 - PUBBLICITÀ**

L'affidamento dei lavori tramite cottimo è soggetto a post-informazione mediante:

- pubblicazione nell'albo pretorio comunale dei nominativi degli affidatari.
- comunicazione periodica all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

## **Art. 14 LAVORI D'URGENZA**



In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

### **Art. 15 LAVORI DI SOMMA URGENZA**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente che provvede alla approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

### **Art. 16 PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE**

Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva non può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

### **Art. 17 PIANI DI SICUREZZA**

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE**

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

Per questi stessi contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

A quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

### **Art. 19 TENUTA DELLA CONTABILITÀ E COLLAUDO**

Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento generale che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

### **Art. 20 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell' esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.